



E' corretto che in dichiarazione di successione venga indicato, come facente parte dell'asse ereditario del de cuius, un immobile allo stesso pervenuto per usucapione, pur in assenza della sentenza di accertamento?

La risposta è affermativa ed è stata ribadita anche con la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 52/E del 25 febbraio 2009.

Tale risoluzione precisa che, qualora nell'asse ereditario sia presente un bene immobile acquisito per usucapione dal de cuius e manchi una sentenza accertativa di tale diritto, gli eredi o i legatari sono tenuti a inserire nella dichiarazione di successione i dati identificativi di detto bene, specificando che l'acquisto è avvenuto per usucapione.

All'interno del quadro immobili andrà valorizzata la casella *Passaggi senza atti legali*

e nel Quadro EI - "Dichiarazioni utili alla voltura catastale - Discordanza dati intestatario e passaggi intermedi non convalidati da atti legali" andranno riportate tutte le informazioni attinenti al caso, ad esempio:

dichiaro che l'immobile indicato al modulo 1, numero 1, seppur intestato catastalmente a tizio, è di proprietà del de cuius in quanto nel suo possesso ultraventennale pacifico

[Link alla Risoluzione n. 52/E del 25 febbraio 2009](#)

Al momento si consiglia di non effettuare le "volture automatiche" valorizzando il flag *Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali* all'interno della sezione *Frontespizio*.

In questo modo potranno essere successivamente prodotte, sempre utilizzando DE.A.S., le relative volture catastali da presentare tramite Voltura 1.1 o in cartaceo direttamente allo sportello.

Ricordiamo che è disponibile la nostra guida completa:

[LA SUCCESSIONE TELEMATICA CON DE.A.S.](#)

e che all'interno dell'[area FAQ del nostro sito](#) sono disponibili centinaia di altre schede tecniche e video per rispondere ad ogni problematica.